

Messaggio

numero

6692

data

10 ottobre 2012

Dipartimento

TERRITORIO

Concerne

Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 29 novembre 2011 presentata nella forma elaborata da Stefano Fraschina e cofirmatari per la modifica della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici "Stop alla caccia tardo-autunnale al cervo nelle valli superiori al di sopra dei 700 m/slm, allungamento del periodo destinato alla caccia alta fino al 30 settembre e nuove modalità di prevenzione/risarcimento dei danni causati dalla selvaggina"

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

ci preghiamo presentare il nostro rapporto scritto, ai sensi dell'art. 97 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, sull'iniziativa parlamentare del 29 novembre 2011 presentata nella forma elaborata da Stefano Fraschina e cofirmatari per la modifica della Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici "Stop alla caccia tardo-autunnale al cervo nelle valli superiori al di sopra dei 700 m/slm, allungamento del periodo destinato alla caccia alta fino al 30 settembre e nuove modalità di prevenzione/risarcimento dei danni causati dalla selvaggina".

I. OGGETTO DELL'INIZIATIVA PARLAMENTARE

L'iniziativa parlamentare si propone di:

- a) abrogare la caccia tardo autunnale al cervo nelle valli superiori del Canton Ticino ad una quota superiore ai 700 m/slm;
- b) estendere il periodo destinato alla caccia alta sino al 30 settembre (attualmente dal 1° al 20 settembre);
- c) gestire in maniera più trasparente ed inequivocabile le problematiche legate al sussidio delle opere di prevenzione, nonché al risarcimento dei i danni arrecati dalla selvaggina alle colture agricole.

II. PRESA DI POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO SULLA PRESENTE INIZIATIVA

- a) Innanzitutto vale la pena riportare quanto spiegato dallo scrivente Consiglio nel Messaggio n. 6576 del 29 novembre 2011 relativo alla mozione 29 novembre 2010 presentata da Patrizia Ramsauer "Caccia selettiva crudele e fuori luogo".

"Nel corso dell'ultimo decennio sono notevolmente aumentati gli importi versati quale risarcimento dei danni occasionati in prevalenza da cervi e cinghiali alle colture agricole,

passando dai 200-300'000.- franchi ad oltre 1'000'000.- di franchi pagati quale indennizzo per l'anno 2010.

Pertanto l'attuale obiettivo gestionale per cervo e cinghiale è la riduzione delle popolazioni presenti sul territorio cantonale. Per conseguirlo è necessario intervenire in maniera efficace in primis - considerato l'elevato potenziale riproduttivo - attraverso un marcato e costante prelievo venatorio, rispettando comunque il più possibile le caratteristiche e le esigenze naturali delle due specie.

Per quanto attiene al cervo, è un fatto assodato che per contenere le popolazioni di questo ungulato risulta indispensabile prelevare annualmente un numero sufficiente di femmine adulte, fissato dal piano di abbattimento.

Durante il periodo di caccia alta (dal 1° al 20 settembre), i cervi si trovano ancora nel loro habitat estivo. La cattura di femmine adulte durante il mese di settembre va contenuta in quanto un prelievo troppo massiccio di questi esemplari - responsabili nel tramandare le tradizioni migratorie, nonché la scelta dei luoghi estivi e di svernamento alla loro progenie - rischia di compromettere un'equilibrata diffusione della specie sul territorio durante l'estate. Abbattere le cerva che si trovano in territori liberi alla caccia o facendole fuggire all'interno di aree protette e risparmiare nel contempo le cerva che vivono in habitat sicuri (bandite) o inaccessibili, comporterebbe nel tempo un indesiderato aumento della densità in queste aree e un sempre più difficile prelievo durante la caccia settembrina.

Va precisato che una distribuzione il più possibile estesa durante l'estate riduce al minimo la concorrenza all'interno della specie. Ciò offre ai singoli individui condizioni migliori per accumulare le scorte di grasso, indispensabili per affrontare l'inverno.

A partire dal 2000 è stata pertanto introdotta la caccia tardo autunnale al cervo che ha luogo da metà novembre a metà dicembre, terminato il periodo degli amori (metà di settembre - fine ottobre). Essa è peraltro praticata anche in altri Cantoni di lunga e radicata tradizione venatoria come i Grigioni (introdotta in tutto il Cantone a partire dal 1986), anch'essi confrontati con la necessità di contenere le popolazioni di cervo.

Nel corso del mese di novembre, a dipendenza delle condizioni climatiche, i cervi progressivamente fanno ritorno ai loro quartieri invernali, uscendo pure dalle aree protette situate nei territori estivi. In inverno, diversamente che dall'estate, i cervi, comprese le femmine adulte e i cerbiatti, si concentrano nei territori climaticamente più interessanti per motivi ecologici e la pratica venatoria non genera trasferimenti in altri habitat, questo a condizione che essa sia di breve durata, intervallata ed efficiente e che venga sospesa prima delle grandi nevicate.

Per questo motivo la caccia tardo autunnale è autorizzata limitatamente al giovedì, sabato e domenica, per 12 giornate complessive, con orario giornaliero di chiusura anticipato alle ore 14.00.



Evidentemente la caccia tardo autunnale rappresenta comunque una fonte di disturbo per la selvaggina. In contropartita ne traggono vantaggio i cervi che sopravvivono, in quanto un effettivo di selvaggina adattato al proprio ambiente è la premessa più importante per superare con successo l'inverno.

La caccia tardo autunnale è inoltre indispensabile per permettere il raggiungimento dei piani di abbattimento, soprattutto in un Cantone come il nostro caratterizzato da vaste superfici boschive di latifoglie che rendono assai difficoltosa al cacciatore la localizzazione della selvaggina durante il mese di settembre”.

In aggiunta a quanto citato va evidenziato come una densità troppo elevata di cervi può comportare non solo danni all'agricoltura, ma pure alle foreste. Questo fatto riveste particolare importanza in un Cantone come il Ticino caratterizzato da estese superfici di boschi con funzione di protezione (erosione, valanghe) del territorio sottostante. Per la diversità e la stabilità del bosco è molto importante che siano presenti alberi di diversa età e sia garantito un ringiovanimento naturale delle essenze, ciò che può essere impedito da danni da brucamento troppo elevati tali da pregiudicare la rigenerazione della foresta.

Va detto che contrariamente a quanto affermato nel testo dell'iniziativa, l'introduzione a partire dall'anno 2000 della caccia tardo autunnale non ha intaccato pesantemente gli effettivi di cervi nelle valli superiori.

Nel corso degli ultimi anni, come si può evincere dai grafici sottostanti relativi al numero di capi contati durante i censimenti annuali, dal punto di vista numerico le popolazioni di cervo si sono perlopiù stabilizzate.



Quest'anno il piano di abbattimento relativo al cervo, concordato in seno al Gruppo di lavoro ungulati (composto dai rappresentanti delle Cerchie interessate, cacciatori compresi), prevede un prelievo di 462 capi per la Leventina e di 288 per la valle di Blenio.

Durante la stagione di caccia alta sono stati abbattuti 193 esemplari in Leventina e 220 in valle di Blenio.

I capi mancanti (perlomeno le femmine adulte) verranno prelevati nel corso della caccia tardo autunnale, le cui modalità di dettaglio verranno definite nei prossimi giorni dal Gruppo di lavoro ungulati.

Vale la pena ricordare che lo scorso anno la caccia tardo autunnale è stata permessa in Leventina al di sotto della quota di 1'600 m/slm, mentre per la valle di Blenio la quota è stata fissata a 1'300 m/slm.

Abrogare la caccia tardo autunnale al cervo nelle valli superiori del Canton Ticino ad una quota superiore ai 700 m/slm, ossia alla quota di Faido o di Lottigna, equivale di fatto a vietare la caccia tardo autunnale in Leventina e in valle di Blenio, in quanto gran parte delle aree di svernamento della specie sono ubicate a quote superiori.

L'accoglimento della proposta impedirebbe pertanto una corretta gestione delle popolazioni di cervo nelle valli superiori del Canton Ticino (Leventina e valle di Blenio), considerato che la caccia tardo autunnale rappresenta una componente irrinunciabile dal profilo gestionale.

- b) Come già motivato nella nostra risposta n. 3770 del 12 luglio 2011 alla petizione "Per un'attività venatoria più etica ed efficace", estendere la caccia al cervo sino al 30 settembre consentirebbe l'esercizio della caccia in pieno periodo degli amori della specie, ciò che sarebbe in evidente contrasto non solo con i principi gestionali, ma pure con l'etica venatoria.

La caccia è un fattore di notevole disturbo per la selvaggina, per cui nel limite del possibile va evitata nei periodi più delicati, come ad esempio il periodo degli amori.

Le modalità riproduttive di una specie, attraverso le quali viene selezionato e tramandato il patrimonio genetico, vanno salvaguardate (sia per i maschi che per le

femmine), evitando che vengano modificate a causa di disturbi troppo marcati, come può essere quello generato da un'intensiva pratica venatoria. Inoltre, se perturbato, il periodo degli amori tende a prolungarsi nel tempo, con un aumento della percentuale di femmine coperte tardivamente.

- c) Attualmente l'ottenimento dei sussidi relativi all'acquisto di materiale destinato all'esecuzione di opere necessarie alla protezione di colture ed animali da reddito dai danni della selvaggina è regolato nell'art. 62 del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 (RALCC). Questo articolo di legge definisce chiaramente la procedura che il richiedente deve adottare per potere accedere ai sussidi e stabilisce un tetto di contributo massimo per un fondo o per un insieme di fondi confinanti. Contrariamente da quanto affermato dagli iniziattivisti, non vi è quindi motivo di affermare che la trasparenza e la chiarezza sono latitanti.

Analizzando nello specifico i singoli capoversi dell'art. 62 RALCC possiamo notare che sono definiti:

- cpv. 1: l'autorità sussidiante e il tasso massimo di sussidio;
- cpv. 2: coloro i quali hanno diritto al sussidio;
- cpv. 3: il tetto massimo del sussidio;
- cpv. 4: la modalità d'assegnazione del sussidio;
- cpv. 5: i termini d'esecuzione delle opere di protezione;
- cpv. 6: le condizioni che comportano la riduzione o la decadenza del sussidio.

Art. 34 LCC

1. Domande di sussidio

Le domande di sussidio attualmente vengono sottoposte all'Ufficio della caccia e della pesca (in seguito UCP) al momento dell'inoltro della domanda di costruzione da parte del richiedente. L'incarto contiene una descrizione sommaria delle caratteristiche tecniche dell'opera, una planimetria dettagliata riportante il tracciato della recinzione e pure un preventivo dei costi. Quanto richiesto dall'iniziativa è quindi già in atto poiché l'intera documentazione è obbligatoria per l'ottenimento di una regolare licenza edilizia (art. 62 cpv. 4 RALCC).

2. Decisione

L'inoltro della richiesta di sussidio e la relativa decisione d'assegnazione non possono essere vincolati dal profilo temporale poiché i danneggiati che rilevano le prime avvisaglie di danni contattano immediatamente l'UCP e la procedura viene avviata istantaneamente. Di continuo, durante il corso dell'anno, l'UCP riceve richieste di sussidio che vengono evase rapidamente, a condizione che siano rispettati i criteri elencati all'art. 62 RALCC.

3. Direttive e spese computabili

Anche in questo caso è importante rilevare che le caratteristiche tecniche delle recinzioni sono già scrupolosamente analizzate dall'UCP al momento della verifica dell'incarto inoltrato dal richiedente per l'ottenimento della licenza edilizia. Nel caso vi sia la necessità di apportare delle modifiche, l'UCP comunica al richiedente cosa deve essere modificato affinché la recinzione sia efficace.

Va ricordato che l'attuale art. 34 LCC permette di riconoscere un sussidio unicamente per le spese d'acquisto di materiale destinato alle opere di prevenzione, mentre nel testo di legge proposto dagli iniziattivisti vengono definite sussidiabili anche le spese di lavoro e di trasporto. Questi due ultimi costi sono esclusi dal sussidio poiché non sono

verificabili da parte dell'UCP, il quale non è ovviamente in grado di visionare giornalmente lo stato d'avanzamento della costruzione di ogni singola recinzione sussidiata in Ticino. Siccome poi spesso gli agricoltori eseguono loro stessi l'opera di prevenzione, a consuntivo risulterebbero dei costi forfettari presentati dai richiedenti senza alcuna pezza giustificativa.

4. Versamento del sussidio cantonale

I tempi di realizzazione dell'opera e le modalità di verifica e di versamento del sussidio sono già regolati dall'art. 62 cpv. 4 e 5 RALCC.

Art. 35 LCC

In merito agli organi di stima responsabili di quantificare i danni causati dalla selvaggina alle colture agricole riportiamo quanto spiegato dallo scrivente Consiglio nella risposta n. 3770 del 12 luglio 2011 relativa alla petizione "Per un'attività venatoria più etica ed efficace".

"Attualmente l'Ufficio della caccia e della pesca (in seguito UCP) si avvale dei periti del ramo e della collaborazione della Sezione agricoltura per quantificare i danni che la selvaggina occasiona alle colture agricole.

La prassi, stabilita dall'art. 66 del Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC), prevede di regola che l'agricoltore annunci il danno all'UCP, il quale informa tempestivamente il perito di zona.

Quest'ultimo esegue l'accertamento alla presenza del danneggiato, comunicandogli sul posto l'esito della quantificazione del danno. All'agricoltore viene assegnato un termine di 5 giorni per eventualmente contestare la perizia. L'UCP calcola poi l'ammontare dell'indennizzo sulla base dell'art. 65 RALCC. I risarcimenti vengono di regola versati agli aventi diritto all'inizio dell'anno seguente.

I periti a cui fa capo l'UCP sono persone formate dall'Assicurazione grandine svizzera con sede a Zurigo che garantisce il loro continuo aggiornamento, hanno un'esperienza decennale per quanto attiene la stima dei danni alle colture agricole e sono loro stessi gestori di un'azienda agricola quale attività principale. Per la quantificazione dei danni applicano le tabelle indicative redatte dall'Unione svizzera dei contadini in collaborazione con l'Ufficio federale dell'agricoltura. Lo scrivente Consiglio e l'UCP hanno piena fiducia negli attuali periti, i quali tra l'altro sono stati sentiti in occasione di una riunione del Gruppo di lavoro ungulati con piena soddisfazione dei presenti."

Quale complemento d'informazione precisiamo che attualmente sono incaricati 2 periti per il Sopraceneri e altrettanti per il Sottoceneri.

1. Notifica dei danni

L'iniziativa propone che i danneggiati si rivolgano direttamente ai periti, contrariamente alla prassi attuale la quale prevede che ci si rivolga in primo luogo all'UCP.

Questa proposta avrebbe quale diretta conseguenza l'aggravarsi dei danni. Infatti, attualmente, il danneggiato che si rivolge all'UCP denunciando il danno, riceve istantaneamente delle importanti informazioni riguardanti le misure dissuasive che può subito adottare. Senza dimenticare che di norma nel caso di danni consistenti viene immediatamente effettuato un sopralluogo dal personale dell'UCP e se ritenuto opportuno viene organizzato un servizio di guardiacampicoltura. Il contatto diretto e immediato fra UCP e danneggiato è quindi un tassello fondamentale per contenere i danni alle colture agricole.

2. Effettuazione della stima
3. Decisione-Procedura semplificata
4. Procedura ordinaria

L'attuale prassi - descritta nella risposta alla petizione "Per un'attività venatoria più etica ed efficace" citata in precedenza - si è dimostrata valida nel tempo e sinora non ha dato adito a particolari contestazioni.

La prassi attualmente in uso permette un rapido e costante contatto fra l'UCP e gli agricoltori danneggiati, sia tramite il funzionario responsabile come pure tramite i guardacaccia, senza dimenticare i periti stimatori dei danni.

La rapidità d'intervento in questo ambito è il principale fattore che permette di contenere l'entità del danno e quindi i costi legati al risarcimento.

Le proposte contenute nell'iniziativa sono pertanto inutili se non addirittura controproducenti, poiché tutti gli aspetti toccati dai vari articoli proposti sono già definiti e regolati chiaramente dalle attuali basi legali.

L'introduzione della nuova prassi proposta dall'iniziativa comporterebbe un aumento della burocrazia, eliminando il punto di forza della strategia adottata dall'UCP: la rapidità d'intervento.

III. CONCLUSIONE

Per le ragioni summenzionate, il Consiglio dei Stato propone di respingere l'iniziativa in tutti i suoi punti.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella